



AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

- VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, N. 287, sul Riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, N. 405;
- VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.

RENDE NOTO

- 1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti nell'albo definitivo dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune: www.comune.treviglio.bg.it**
- 2 - I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a) Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:**
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Treviglio, 31 marzo 2025



IL SINDACO

E. LO JURI FABIO IMERI